

Verbale di riunione

Addì 26 aprile 2016, presso la sede dell'ANAV, si sono incontrate le Associazioni Datoriali Anav ed Asstra e le Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Ultrasporti, Faisa-Cisal e UglFna, al fine di chiarire e integrare il contenuto di alcuni istituti di cui all'Accordo nazionale per il rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori (TPL-Mobilità) 2015-2017, stipulato in data 28 novembre 2015.

A tale scopo le Parti, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 6. (Contributi Sindacali): al comma 5, secondo capoverso aggiungere: "l'adeguamento del contributo sindacale al minimo si applica nei confronti di tutte le Organizzazioni Sindacali presenti in azienda, in forza del T.U. sulla rappresentanza".

Articolo 7 (Affissione): al comma 6, dopo le parole "23 luglio 1976", aggiungere le parole "e all'articolo 26 dell'AN 25 luglio 1980".

Articolo 8 (Permessi sindacali): al comma 2, alle parole "delle predette Organizzazioni sindacali" è aggiunta la parola "stipulanti il presente accordo";

Al termine del comma 2 è aggiunta la seguente frase: "Le strutture nazionali delle Organizzazioni sindacali eventualmente riconosciute in azienda e non stipulanti il presente accordo dovranno inoltrare le stesse comunicazioni direttamente alle aziende interessate.";

Il monte ore di permessi sindacali, calcolato con le modalità di cui al comma 6, è utile per le aziende di nuova istituzione nonché per poter essere comparato con il monte ore degli accordi aziendali vigenti.

In mancanza d'accordi aziendali, la comparazione del monte ore di cui al comma 6, avverrà con il monte ore dei permessi fruiti a tale titolo nel 2014 da tutte le organizzazioni sindacali presenti in azienda.

Se il monte ore previsto da accordi aziendali vigenti ovvero, in sua assenza, quello dei permessi fruiti nel 2014 risultino inferiori rispetto al monte ore di cui al comma 6 non si avrà riduzione. Nel caso in cui la comparazione risulti superiore, la riduzione dei permessi avverrà solo sulla parte eccedente, con le modalità previste dal comma 6.4.

Articolo 9 (Istituzione, funzionamento e prerogative delle Rappresentanze Sindacali dei lavoratori): al comma 3, secondo alinea, dopo le parole "23 luglio 1976", aggiungere le parole "nonché dei medesimi articoli dell'AN 25 luglio 1980".

Articolo 11 (Assemblee dei lavoratori):

□ al comma 2 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) siano indette congiuntamente o separatamente dalle organizzazioni sindacali di cui al co. 1 del presente articolo.

□ al comma 5, dopo le parole "23 luglio 1976", aggiungere le parole "nonché del medesimo articolo dell'AN 25 luglio 1980".

Articolo 15 (Non cumulabilità dei diritti sindacali): dopo le parole "...in sede aziendale." aggiungere il seguente periodo "Sono abrogati l'articolo 34 del CCNL 23 luglio 1976 e l'articolo 34 dell'AN 25 luglio 1980".

Articolo 20 (Lavoro a tempo parziale): al comma 14, le parole "comma 15" sono sostituite dalla parola "comma".

al comma 22, le parole "comma 15" sono sostituite dalle parole "comma 16".

Articolo 29 (Festività Soppresse): Si conferma che le giornate di ferie a livello nazionale sono disciplinate dall'articolo 10 del CCNL 12 marzo 1980 e dall'art. 5 dell'Accordo Nazionale 27.11.2000. A

tale disposizione vanno aggiunte 4 giornate a titolo di festività soppresse, secondo il disposto di cui all' articolo 29 (Festività soppresse) dell'A.N. del 28 novembre 2015.

Articolo 32 (Permessi ex lege 104/1992): al comma 4 la parola "inadempimento" va sostituita con la parola "impedimento".

Le parti si danno altresì atto che ove nell'Accordo nazionale del 28 novembre 2015 hanno fatto riferimento ad organizzazioni sindacali "riconosciute" hanno inteso riferirsi a quelle riconosciute di cui all' art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Per ulteriori approfondimenti le Parti si incontreranno il 18 maggio 2016, ore 10,00 presso la sede dell'ANAV.

ANAV



ASSTRA



FILT-CGIL



FIT-CISL



UILTRASPORTI



FAISA-CISAL



UGLFNA

